



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 18/11/2021

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 14/11/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 16/12/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso delle commissioni non maturate ("spese di istruttoria", "commissioni del finanziatore", "commissioni dell'intermediario del credito", "oneri incasso rata") per il complessivo importo, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, di € 2.146,61 – al netto dei rimborsi già effettuati – oltre interessi.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: la propria carenza di legittimazione passiva, perché il credito in questione è stato successivamente ceduto, nel gennaio 2021, ad altro intermediario (come evincibile da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2021), il quale non risulta iscritto nell'albo ex art. 106 T.U.B. o in uno degli altri albi o elenchi che legittimano il debitore a proporre ricorso all'ABF; ad ogni modo, nel merito, la chiara distinzione in contratto tra commissioni recurring e up-front; la non rimborsabilità, ai sensi degli artt. 5 e 13 del contratto, delle "commissioni del finanziatore" e delle "spese di istruttoria", in quanto riferite agli adempimenti preliminari ed attività prodromiche alla conclusione del contratto, nonché delle "commissioni dell'intermediario del credito", riconosciute a soggetti terzi; di aver redatto il conteggio estintivo in modo conforme al dettato normativo e alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e degli orientamenti del 27 marzo 2018; la non applicabilità al caso in esame dei principi sanciti dalla sentenza c.d. Lexitor della



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

CGUE, poiché dettati nell'ambito di un contesto normativo diverso da quello italiano, nonché privi di efficacia diretta nei rapporti tra privati; l'erroneità, ad ogni modo, della pretesa monetaria formulata dal ricorrente, in quanto applicando il criterio pro rata temporis l'importo totale delle commissioni risulterebbe pari a € 2.104,71; di aver già rimborsato in sede di conteggio estintivo la quota parte non maturata delle commissioni recurring, per l'importo di € 912,24;

Pertanto chiede "che sia dichiarata l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso".

In sede di repliche il ricorrente ritiene che l'intermediario convenuto sia tenuto al rimborso delle "commissioni del finanziatore e dell'intermediario", essendo il "mandante della cessione del quinto in questione". Inoltre, fa presente che l'intermediario risulta servicer del cessionario del credito, che è pure società controllata dallo stesso resistente.

Richiama poi a supporto delle proprie pretese la sentenza Lexitor e insiste per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto della ricorrente alla restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di un contratto CQS, poi anticipatamente estinto.

Il Collegio ritiene opportuno esaminare, preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata dall'intermediario, in ragione della sua natura potenzialmente decisiva e assorbente di ogni altra questione.

L'eccezione non risulta fondata.

Dalla documentazione in atti si evince che nel gennaio 2021 è stata effettuata una cessione di crediti in blocco (cfr. estratto della G.U. del 23/01/2021), fra cui quelli derivanti da contratti di cessione del quinto dello stipendio, dall'intermediario a una società veicolo per le cartolarizzazioni (soggetto non tenuto ad aderire all'ABF).

Nell'ambito di tale operazione, però, il cedente ha conservato il ruolo di servicer, incaricato della gestione e dell'incasso dei crediti oggetto di cessione.

Risulta in atti copia del conteggio estintivo e della liberatoria relativi al contratto controverso, recanti date precedenti alla cessione dei crediti in oggetto (rispettivamente, 16/12/2020 e, quale data dell'estinzione, 1/01/2021) nonché riportanti l'intestazione dell'intermediario convenuto, a cui risulta inoltre che andasse destinato il pagamento del capitale residuo.

Tanto premesso, il Collegio si riporta all'indirizzo interpretativo dell'Arbitro, secondo cui nei finanziamenti contro cessione del quinto anticipatamente estinti, l'obbligazione restitutoria sorge al momento dell'estinzione del rapporto e che, pertanto, obbligato alla restituzione è il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria (cfr. Collegio di Coord., decisione n. 6816/18). Da qui, dunque, la legittimazione passiva dell'intermediario servicer che – come nel caso di specie - abbia provveduto all'atto dell'estinzione del finanziamento, all'incasso di somme (cfr. Collegio di Bari, decisioni n. n. 11138 del 26/06/2020 e n. 22243/2020).

Nel merito, in via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, razione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì il principio di diritto enunciato di recente dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 21676/2021, secondo cui "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Nello specifico il contratto in oggetto è stato stipulato in data 14/11/2016, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25.7.2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

Fatte queste premesse, il Collegio reputa che vada ascritta natura recurring alle commissioni finanziaria gestione, alla commissione finanziaria perfezionamento (riferita anche all'acquisizione provvista) nonché agli oneri di incasso rata; ciò risultando tali voci il corrispettivo di attività destinate a svolgersi nel corso della attuazione del rapporto.

Natura up front compete, invece, alle spese di istruttoria e alla commissione intermediario del credito (riferita anche ad attività fuori sede), trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase prodromica al perfezionamento del rapporto (Cfr. Collegio di Bari, decisione n. 22243/20).

Conseguentemente, il Collegio ritiene che, tenuto conto dei rimborsi effettuati, le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	48	rate residue	72						
<b>Oneri sostenuti</b>									
<i>c) spese di istruttoria</i>				up front	450,00				0,00
<i>e) comm. finanz. Rimborsabili</i>				recurring pro rata temporis	1.327,20	796,32			796,32
<i>e) comm. finanz. Non rimborsabili</i>				recurring pro rata temporis	1.617,85	970,71			970,71
<i>f) comm. int. Del credito</i>				up front	1.440,00				0,00
<i>g) oneri incasso rata</i>				recurring pro rata temporis	193,20	115,92			115,92
<i>Rimborso non espressamente ricondotto a una specifica voce commissionale</i>								912,24	-912,24
<b>Totale</b>									<b>971</b>
							Interessi legali	si	

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 971,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS